

Roma, 28 settembre 2023

*Al Consiglio di Amministrazione*

*di ECOSUNTEK S.p.A.*

**Oggetto:** Parere motivato e non vincolante n. 3 rilasciato dal Consigliere di Amministrazione Indipendente, ai sensi del paragrafo 5 della procedura per le operazioni con parti correlate (OPC).

Nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Procedura per le operazioni con parti correlate, adottata da Ecosuntek S.p.A. (per brevità, "Ecosuntek" o "Società"), ai sensi del paragrafo 5 della predetta, ad evasione della richiesta formulata dalla Società, lo scrivente rilascia il presente parere motivato e non vincolante, con riferimento all'operazione di rinnovo dell'Accordo quadro tra la controllata Eco Trade S.r.l. (nella veste di prestatore), Ecosuntek ed una pluralità di soggetti societari (nella veste di produttori), posta all'ordine del giorno del C.d.A. convocato per il 29 settembre 2023.

***A. Generalità, controparte e natura della correlazione***

Viene sottoposta all'attenzione dello scrivente un contratto da stipularsi, sulla base delle verifiche svolte dal Chief Legal Officer, tra Parti Correlate denominato Accordo Quadro ("Accordo") tra Eco Trade S.r.l. (per brevità, "Eco Trade"), una società con funzione di distribuzione commerciale nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia ed all'estero ed Ecosuntek S.p.A., operante nel campo delle energie rinnovabili, nonché diversi altri vari produttori operanti anch'essi nel campo delle energie rinnovabili.

Le parti del contratto sono sostanzialmente due: *a)* il prestatore Eco Trade c.d. parte commerciale e *b)* una controparte plurisoggettiva rappresentata da Ecosuntek (società e produttore) e n. 15 società (produttori) nelle quali talvolta, si rinviene una identità soggettiva tra amministratore unico di tali società e l'Ad di Eco Trade.

Preliminarmente giova ricordare che l'"Accordo Quadro" è una figura negoziale eterogenea adottata frequentemente dalle prassi nelle operazioni commerciali più complesse o a più fasi o con formazione progressiva e che può essere ascritto alla categoria dei c.d. accordi preparatori alla stipulazione di futuri contratti. Un contratto normativo avente la funzione di prefissare il contenuto di contratti eventuali e futuri. Le parti non dispongono dei propri interessi ex art. 1321 del Codice Civile, ma si limitano a raggiungere un Accordo, appunto, sul contenuto di clausole o dei futuri contratti.

***B. Descrizione dell'operazione***

L'operazione consiste nella stipula di un Accordo Quadro della durata di un anno tra Eco Trade, Ecosuntek ed una pluralità di soggetti societari, avente ad oggetto l'acquisto/la vendita di energia elettrica e gas.

Nel caso di specie l'Accordo Quadro, viene rinnovato (in prevalenza) alle stesse condizioni e contenuto dell' Accordo precedente stipulato e si riferisce a contratti applicativi individuali che

dovranno essere in seguito stipulati individualmente. L'Accordo Quadro non contiene tutti i contenuti dei futuri contratti applicativi ma le condizioni generali alle quali i successivi contratti dovranno attenersi.

Le finalità dell'operazione sono illustrate nella Sintesi Descrittiva delle operazioni dove viene individuato l'interesse di Ecosuntek al compimento dell'operazione nell' "ottimizzazione dell'intera filiera".

### ***C. Attività svolta***

Al fine di consentire un' appropriata valutazione dei termini e delle condizioni dell'operazione in delibera, la Società, tramite i referenti incaricati, ha fornito allo scrivente:

- 1) una sintesi descrittiva delle operazioni, sintesi curata e sottoscritta dal Chief Legal Officer della Società;
- 2) lo schema di Accordo quadro redatto dal Chief Legal Officer.

Preso atto delle dichiarazioni in merito alla coerenza dell'accordo rispetto all'oggetto sociale e ai principi di prudente gestione delle società, lo scrivente ha analizzato i documenti sopra elencati, chiesto ed ottenuto chiarimenti.

L'Accordo:

- a) è definito in relazione all'oggetto e ai contenuti dell'attività contrattuale da disciplinare;
- b) è di durata delimitata così come previsto dal regolamento OPC, precisamente un anno dalla sottoscrizione e senza previsioni di rinnovo automatico alla scadenza;
- c) si riferisce ad operazioni non generiche ma determinate sia nei contenuti, sia nelle modalità di determinazione del compenso/corrispettivo da corrispondere, rimettendo a c.d. contratti applicativi la regolamentazione di ogni singola compravendita;
- d) le operazioni ricomprese nell'accordo sono dichiarate non di maggiore rilevanza dal Chief Legal Officer, sulla base delle verifiche dallo stesso effettuate.

Quanto infine, all'interesse, la sottoscrizione dello stesso appare fondata in considerazione del fatto che quanto con esso regolamentato rientra nell'oggetto sociale di Ecosuntek e consiste in attività volte *i*) a completare e ottimizzare la filiera del business relativo all'energia, attraverso la commercializzazione in favore del cliente finale, *ii*) a razionalizzare gli approvvigionamenti di fornitura di energia elettrica e gas all'interno del Gruppo.

### ***D. Conclusioni***

Per quanto di competenza, in forza della Procedura OPC adottata dalla Società, tenuto conto che dai documenti e dalle informazioni fornite il compimento dell'operazione appare di interesse per la Società e che le sottese condizioni appaiono sostanzialmente adeguate, si rilascia parere favorevole non vincolante alla approvazione dell'operazione tra parti correlate sottoposta alla mia attenzione.

*Il Consigliere Indipendente*  
*Dott. Gianluca Fedele*



---